



COMUNE DI NOVE

Provincia di Vicenza

UFFICIO LICENZE

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER I SERVIZI PRIVATI DI NOLEGGIO
DI
AUTOBUS
E
AUTOVETTURE CON CONDUCENTE**

**Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n° 137 del 27 giugno 1990
divenuta esecutiva il 10 agosto 1990**

Art. 1.

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio privato di noleggio con l'impiego di autobus ed autovetture con conducente è disciplinato, nell'ambito del territorio di questo Comune, oltre che dalle disposizioni del presente regolamento, dalle seguenti norme:

- a) dagli artt. 105 e 113 del R. 0.8-12-1933, n. 1740 "Norme per la tutela delle strade e per la circolazione";
- b) dal D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, n. 420;
- c) dagli artt. 86 e 121 del TU. Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931. n. 733, nonché dell'art. 156 del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635;
- d) dai regolamenti C.E.E. n. 543/1969 e n. 1463/1970;
- e) dalle leggi 14 febbraio 1974. n. 61 e 14 agosto 1974, n. 394;
- f) dal D. M. 18 aprile 1977;
- g) dall'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- h) dalla delibera del Consiglio Regionale n. 805 del 14.07.1983;
- i) dalla Legge Regionale n. 54 dell'8.4.1985.

Per esercitare il servizio in parola è necessario ottenere l'autorizzazione comunale.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Per servizio privato di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello che viene espletato con autovetture ed autobus stazionanti a disposizione degli avventori nelle rispettive rimesse, riconosciuti idonei a tal uso dall'ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e dell'apposita Commissione prevista dal successivo articolo 12, muniti della carta di circolazione di cui al sesto comma dell'art. 58 del D.P.R. 15 giugno 1959. n. 393 e provvisti, in seguito all'ottenuta autorizzazione comunale, della prescritta targa con la dicitura NOLEGGIO DA RIMESSA. o altro contrassegno analogo debitamente autorizzato.

Art. 3.

DETERMINAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

Il Consiglio Comunale determina con deliberazione, il numero, i tipi e le caratteristiche degli autoveicoli di noleggio da rimessa con conducente previa valutazione delle esigenze operative riscontrate e tenendo conto dei rapporti massimi previsti al punto 3, sub A e 6 dell'allegato A) alla delibera 14 luglio 1983 n. 805 del Consiglio Regionale.

Art. 4.

TITOLI PREFERENZIALI

Costituiscono, nell'ordine, titoli preferenziali per la assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:

- 1) essere esercenti di autoservizi pubblici di linea;
- 2) essere soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio;
- 3) essere in possesso di uno o più dei requisiti che attestano la specifica professionalità del soggetto richiedente, quali:
 - a) l'anzianità di presenza operativa nel settore;
 - b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;

- c) il numero dei posti di lavoro e l'organizzazione aziendale;
- d) l'esistenza e il numero di uffici aperti al pubblico;
- e) la dotazione dei propri ricoveri con officina attrezzata.

In caso di parità di titoli, si può tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

Art. 5.

CAUSE DI IMPEDIMENTO ALL'ASSEGNAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE

Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio da noleggio con conducente:

- 1) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal regolamento comunale;
- 2) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, nonché per reati e per fatti che comunque abbiano comportato pene restrittive della libertà personale;
- 3) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni.

Art. 6.

ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

L'assegnazione delle autorizzazioni, quando se ne verifichi disponibilità, viene effettuata sulla base di graduatoria tra le domande di cui al successivo articolo 7) pervenute nel biennio precedente e debitamente registrate al protocollo generale.

Detta graduatoria, compilata secondo i criteri di cui al precedente articolo 4), è approvata dal consiglio comunale, previo il parere della commissione di cui al successivo articolo 12).

Art. 7.

DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE IL SERVIZIO

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale, entro il numero di quelle determinate secondo i criteri di cui al precedente articolo 3) e salve le eccezioni di legge in favore dei profughi.

Chi intenda ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco.

Possono chiedere il rilascio della autorizzazione le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli enti e le aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale.

Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché la sede legale dell'impresa e le eventuali unità locali.

La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:

- a) disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
- b) possesso della cittadinanza italiana, ove trattasi di persona fisica;
- c) sede della rimessa del comune e numero di codice fiscale (per rimessa si intende il luogo dove si esercita l'attività);
- d) di non essere incorsi in condanne passate in giudicato che abbiano comportato pene restrittive della libertà personale e di non avere procedimenti penali in corso (nel caso di persone fisiche), nonché di non aver subito e di non essere sottoposto a procedure fallimentari o parafallimentari;

- e) impegno a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- f) elencazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 4);
- g) di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) numero di partita iva.

Se trattasi di società, non è richiesta la dichiarazione di cui al punto sub g) ed in aggiunta occorre attestare:

- a) Iscrizione presso la cancelleria del tribunale competente;
- b) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa, si dovrà altresì attestare:

- a) elenco dei soci;
- b) elenco dei soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida;
- c) che i soci da adibire alla guida non sono affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

Art. 8.

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco in base alla graduatoria di cui al precedente articolo 6). ed è riferita a un singolo autoveicolo, di cui vanno indicati targa, tipo e caratteristiche, nonché gli estremi della carta di circolazione dell'autoveicolo stesso.

Nell'autorizzazione comunale dovranno essere annotati gli esiti delle verifiche e controlli dell'autoveicolo eseguiti ai sensi del successivo articolo 12).

L'autorizzazione comunale e gli altri documenti di circolazione, compreso il foglio complementare, devono essere sempre presenti nell'autoveicolo ed esibiti ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale e sul servizio stesso.

Art. 9

INIZIO DEL SERVIZIO

Entro 60 giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare i documenti comprovanti le attestazioni fatte nella domanda unitamente ai seguenti:

- a) certificato di iscrizione alla CCIAA per l'esercizio di trasporto mediante noleggio da rimessa;
- b) autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del TULPS per coloro che dispongono più di una autorizzazione per il noleggio da rimessa;
- c) carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio di noleggio;
- d) certificato di iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti ai sensi dell'art. 121 del TULPS per le singole persone addette al servizio;
- e) certificato di abilitazione professionale di tipo kb, kd;
- f) certificato medico attestante l'inesistenza di malattie incompatibili con l'esercizio della attività.

Il predetto termine potrà essere prorogato fino a un massimo di 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di iniziare il servizio.

Art. 10.

DURATA DELL'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata triennale ed è rinnovabile qualora perdurino i presupposti necessari al rilascio.

L'intestatario della autorizzazione ha titolo al rinnovo ove non ostino condizioni oggettive, la cui valutazione spetta al Comune e se nel corso dell'esercizio l'attività sia stata sempre svolta nel rispetto delle norme del presente regolamento.

L'autorizzazione, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 55; del codice della strada, è inoltre soggetta, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, a vidimazione annuale e al pagamento della relativa tassa comunale.

Decorso il predetto termine, sarà applicata la prevista sanzione amministrativa sempre che non si sia compiuto l'anno solare, nel quale caso l'autorizzazione stessa si intenderà decaduta.

Art. 11.

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'amministrazione ha facoltà di consentire il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio, previo accertamento che il subentrante sia in possesso dei requisiti indicati ai precedenti articoli 7) e 9). nei casi di:

- a) cambiamento della ragione sociale:
- b) morte del titolare o invalidità permanente del medesimo tale da impedirgli la prosecuzione dell'attività.

In caso di morte del titolare, il trasferimento avviene a favore degli eredi, parenti o affini di primo grado, che intendano proseguire l'attività e siano in possesso dei requisiti sopra indicati.

Art. 12.

VERIFICHE E CONTROLLO DEGLI AUTOVEICOLI

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'immissione nel servizio, a verifica da parte di una commissione nominata dal consiglio comunale, che è tenuta ad accertare la loro rispondenza alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della motorizzazione civile.

Nel corso del servizio, la commissione può sottoporre al controllo gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio, avendo riguardo alle condizioni di conservazione e di decoro degli stessi.

Qualora gli autoveicoli non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, gli Intestatari dell'autorizzazione sono tenuti, entro il termine stabilito dalla commissione, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione degli autoveicoli stessi; in mancanza, la commissione può proporre al consiglio comunale l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

La Commissione di cui al primo comma del presente articolo, sarà composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede e da due esperti in materia, nominati dal Consiglio Comunale, uno su designazione della maggioranza ed uno della minoranza.

Art. 13.

CRONOTACHIGRAFO

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1978. n. 727.

Art.14.

TARIFFE

I tariffari devono essere affissi negli uffici delle aziende e saranno de. depositati presso le camere di commercio su iniziativa delle organizzazioni locali di categoria; ciò allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative nel regolare esercizio dell'attività di noleggio.

La commissione di cui al precedente articolo 12) ha la facoltà di verificare la rispondenza delle tariffe, praticate nell'esercizio dell'attività di noleggio dagli intestatari delle autorizzazioni comunali, ai costi economici medi dei servizi effettuati, tenendo conto della natura e della durata degli stessi, nonché delle caratteristiche e del tipo degli autoveicoli utilizzati nell'esercizio stesso.

Qualora la commissione riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato, provvede a richiamare l'intestatario dell'autorizzazione: dopo due richiami nei confronti del medesimo soggetto. può proporre al consiglio comunale l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione al sensi del successivo articolo 20).

Art. 15.

SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio purchè il migliore stato d'uso sia verificato dalla commissione di cui al precedente articolo 12).

In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta l'annotazione relativa sua sostituzione intervenuta.

Art. 16.

OBBLIGHI INERENTI ALL'ESERCIZIO

L'esercizio comporta i seguenti obblighi:

- a) di conservare nell'autoveicolo l'autorizzazione comunale e la carta di circolazione e di esibirle a ogni richiesta di funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) di curare che il cronotachigrafo o contachilometri funzionino regolarmente;
- c) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini per l'interesse dell'ordine e della sicurezza;
- d) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive 24 ore presso l'Ufficio di polizia urbana, eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;

- e) di tenere comportamento corretto con il pubblico;
- f) di curare la completa regolarità del servizio e di provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il nativo periodo;
- g) di tenere gli autoveicoli nel dovuto stato di efficienza, decoro e igiene;
- h) di comunicare al competente ufficio comunale entro e non oltre 10 giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede della rimessa facendone curare relativa annotazione sul documento dell'autorizzazione
- i) di sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario disporre.

Art. 17.

DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sugli autoveicoli persone diverse da quelle che li hanno noleggiati. anche durante il periodo di sosta;
- b) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;
- d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 18.

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 19.

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal sindaco sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 20.

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata a seguito di delibera del consiglio comunale sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nei seguenti casi

- a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco di 12 mesi consecutivi, subito

- due sospensioni e commesso una ulteriore infrazione;
- b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere l'esercizio;
- c) quando l'attività viene esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano il titolare della autorizzazione o da personale dipendente regolarmente assunto;
- d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
- e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie;
- g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà personale;
- h) quando sia stata accertata negligenza abituale nei disimpegno del servizio;
- i) quando sia intrapresa altra attività, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- l) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 21.

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

La decadenza dell'autorizzazione viene disposta dal sindaco nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito al precedente articolo 9);
- b) per decorrenza del termine annuale stabilito al precedente articolo 10);
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni, a meno che tale interruzione, autorizzata dal sindaco, non sia dovuta a una eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore;
- d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa;
- e) per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;
- f) per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni previa l'autorizzazione di cui al precedente articolo 15);
- g) per morte del titolare dell'autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto al precedente art. 11);

Art. 22.

PROCEDURA PER LE SANZIONI

I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente l'invito a presentare giustificazioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della notifica.

In caso di rigetto delle giustificazioni l'autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.

Art. 23.

RIMBORSO DEI TRIBUTI

In tutti i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, all'intestatario non spetta alcun rimborso per tasse e tributi già corrisposti.

Art. 24.
ULTERIORI SANZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la **decadenza** dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al regolamento comunale, che non trovino la loro sanzione nel T.U. 15 giugno 1959, n° 393, sono punite ai sensi dell'art. 106 T.U. 3 marzo 1934, n° 383 e successive modificazioni.

Art. 25.

ESECUTIVITA' - MODIFICHE

Il presente regolamento diventa esecutivo a seguito dell'approvazione da parte dell'autorità di bacino ai sensi dell'art. 6 della L.R. n° 54/85. Qualsiasi modifica o integrazione del presente regolamento dovrà essere disposto con delibera di Consiglio Comunale da sottoporsi preventivamente all'approvazione dell'autorità di bacino come previsto dal 1° comma del presente articolo.

Art. 26.

ABROGAZIONE DI NORME

Qualsiasi altra disposizione comunale che sia in contrasto con le presenti norme **si** intende abrogata.

Art. 27.

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA

Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle norme elencate al presente articolo 1), alla legge Comunale e Provinciale e ad ogni altra legge o regolamento in quanto possano direttamente od indirettamente avere applicazione in materia.